

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1525)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VENUDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1961

Modifica all'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
per il miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri scuola

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che ho l'onore di presentare alla vostra approvazione, è dettato dalla necessità di venire incontro — in materia di trattamento di famiglia — alle esigenze dei lavoratori disoccupati avviati ai cantieri.

Si tratta di una lacuna che è doveroso colmare, affinché anche i lavoratori dei cantieri scuola possano fruire degli stessi benefici (assegni familiari) previsti per le altre categorie di lavoratori.

In effetti, l'attuale disciplina legislativa, che scaturisce dall'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, limita la corresponsione dell'assegno integrativo giornaliero di lire 60 ai genitori a carico del lavoratore ed ai figli dello stesso, che non abbiano superato il 16°

anno di età, o pur avendolo superato, siano inabili al lavoro.

Poichè, come è noto, in materia di assegni familiari, le persone a carico prese in considerazione dalle vigenti norme, si estendono ad una cerchia ben più ampia, sembra del tutto equo stabilire lo stesso trattamento per i disoccupati avviati ai cantieri, in considerazione anche del modestissimo compenso che gli stessi percepiscono, rimasto sostanzialmente invariato dall'epoca dell'emanazione della legge.

Onorevoli colleghi, mi auguro che, valutando le suesposte considerazioni, darete il vostro voto favorevole alla modifica del secondo comma del cennato articolo 35.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« È concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo di lire 60 per ciascun figlio, per il quale spetti la maggiorazione della indennità giornaliera di cui al terzo comma del succitato articolo 19. L'assegno di lire 60 spetta anche alla moglie per il marito che non abbia fonti di reddito e non percepisca altri sussidi, nonché per i genitori e per le altre persone a carico, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni sugli assegni familiari ».

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1961-62.